

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6314 del 03/12/2018
Oggetto	Ditta MIRAGE GRANITO CERAMICO S.p.A., Via Giardini Nord n. 225, Pavullo (Mo). MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6567 del 03/12/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno tre DICEMBRE 2018 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA - L.R. 21/04. DITTA **MIRAGE GRANITO CERAMICO S.P.A.**, INSTALLAZIONE CHE EFFETTUA ATTIVITÀ DI FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA, SITA IN VIA GIARDINI NORD, n. 225 IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO (MO).

(RIF. INT. n. 60 / 00175990365)

MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n.13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate altresì:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V[^] circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;

richiamata la **Determinazione n. 4961 del 28/09/2018** di aggiornamento a seguito di modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata alla Ditta Mirage Granito Ceramico S.p.A., avente sede legale in Via Giardini Nord n. 225 in comune di Pavullo nel Frignano (Mo), in qualità di gestore dell’installazione che effettua attività di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura sita presso la sede legale del gestore;

richiamata la **Determinazione n. 5123 del 05/10/2018** di modifica non sostanziale dell’AIA;

vista la documentazione inviata dalla Ditta il 26/10/2018 mediante il Portale IPPC della Regione Emilia Romagna, assunta agli atti della scrivente con prot. n. 22234 del 29/10/2018, successivamente integrata dalla documentazione trasmessa il 13/11/2018 mediante il medesimo Portale e assunta agli atti della scrivente con prot. n. 23409 del 13/11/2018, con le quali il gestore comunica l'intenzione di apportare modifiche non sostanziali, consistenti in:

- I. **completamento** delle operazioni di rimozione della “collina sfridi ceramici”, già autorizzate con la Determinazione n. 5907 del 06/11/2017 di modifica dell’AIA, recepita dall’AIA vigente;
- II. **realizzazione di un’attività temporanea di messa in riserva R13** di rifiuti speciali non pericolosi corrispondenti ai materiali rimossi dalla “collina sfridi ceramici”, in attesa di conferirli ad un impianto autorizzato per le attività di recupero previste dal D.Lgs. 152/06.

La collina in questione è stata realizzata negli anni '90 nell’ambito di una operazione di messa in sicurezza permanente, a seguito di un intervento di bonifica dell’area cortiliva; a quel tempo, il professionista incaricato di eseguire lo studio di contaminazione e il progetto di bonifica e di realizzare la messa in sicurezza aveva stimato la presenza di circa 19.000 m³ di materiali messi a dimora nella “collina”, tuttavia al 08/10/2018 i lavori di rimozione risultavano aver determinato la rimozione di un quantitativo maggiore, pari a **26.310 m³**, costituito da:

- 33.650,881 t (circa 16.825 m³) di materiale fangoso CER 08.02.02,
- 8.003,990 t (circa 4.450 m³) di materiale terroso CER 17.04.05,
- 936,560 t (circa 585 m³) di cocci di mattonelle CER 10.12.08,
- circa 4.450 m³ di terre non contaminate, recuperate internamente.

La discrepanza rilevata è da ricondurre alle seguenti ragioni:

- la valutazione previsionale del professionista incaricato era una stima di progetto, che lasciava un margine di incertezza valutabile in $\pm 20\%$;
- i lavori di rimozione sono stati eseguiti in buona parte durante il periodo invernale e primaverile, con frequenti eventi piovosi che hanno incrementato il peso del materiale rimosso e conferito;
- in un’area identificata a sud-est della collina (in corrispondenza della quale le operazioni di rimozione non sono ancora terminate), è stato rinvenuto materiale contaminato fino a profondità superiori rispetto a quelle prevedibili dal progetto.

In base ai calcoli eseguiti in cantiere, l’Azienda stima che nell’area in cui deve essere completata la rimozione siano ancora presenti circa **3.000 m³** di materiale (corrispondenti a circa **6.000 t**) e prevede di non riuscire a terminare i lavori di rimozione e conferimento prima dell’inizio della stagione piovosa; questo comporterebbe l’insorgenza di problematiche gestionali, dovute sia al dilavamento da parte delle acque meteoriche, sia al recupero delle stesse acque di dilavamento.


Il gestore vorrebbe pertanto completare l’intervento di rimozione, in modo da chiudere il cantiere prima dell’inizio della stagione piovosa, e per questa ragione propone di rimuovere tutto il materiale residuo ed accumularlo in via temporanea in un’area adiacente appositamente dedicata, già approntata per lo stoccaggio del materiale di risulta dalla rimozione della “collina sfridi ceramici”.

Il completamento dei lavori di rimozione della collina avverrà con le stesse modalità utilizzate fino ad ora, stabilite in AIA; in particolare verrà effettuata la rimozione selettiva dei materiali fino al rinvenimento del terreno non contaminato presente alla base della collina. Le operazioni saranno condotte sull’area “ancora da terminare” con le seguenti modalità:

- i *materiali visivamente contaminati* verranno caricati direttamente su autocarri e sistemati **in cumulo nell’area adiacente la collina**, per il successivo invio a recupero presso Ditta autorizzata, che potrà avvenire nella primavera-estate 2019 con le stesse modalità seguite fino ad ora. Per

questa tipologia di rifiuti, il gestore chiede di poter svolgere l'attività di **messa in riserva R13**, attribuendo il codice **CER 08.02.02** "fanghi acquosi contenenti materiali ceramici", per un quantitativo massimo di **6.000 t** (circa **3.000 m³**). Eventuali rifiuti diversi saranno classificati e conferiti a Ditta autorizzata;

- i *materiali visivamente non contaminati* costituiti da ammassi terrosi saranno stoccati temporaneamente all'interno dell'area della collina, in cumuli da 200-300 m³, su area preventivamente predisposta; ciascun cumulo sarà campionato per effettuare le analisi chimiche di verifica del rispetto delle CSC: in caso di esito positivo (rispetto delle CSC), i materiali saranno recuperati all'interno del cantiere come fatto sino ad ora, mentre nel caso di esito negativo (superamento delle CSC) saranno conferiti come rifiuto.



L'area di messa in riserva ha dimensioni di circa 60 x 20 m, per una superficie totale di 1.200 m², e potrà ospitare l'intero volume di 3.000 m³ di materiale ancora da rimuovere dalla "collina sfredi ceramici", fino ad un'altezza di circa 3 m.

La superficie sarà impermeabilizzata con un telo in HDPE o 30 cm di argilla rullata, impostando una leggera pendenza in direzione sud per lo scolo di eventuali acque di dilavamento; inoltre, verrà realizzata su tutti i lati una canaletta superficiale, afferente a pozzetti recapitanti (tramite una pompa e una tubazione fuori terra) all'interno della vasca di recupero acque già esistente per la raccolta delle acque di drenaggio della collina.

Una volta collocati i materiali in messa in riserva, gli stessi saranno coperti con teli plastici, per essere protetti dagli agenti atmosferici; i teli saranno fissati in modo da garantire la resistenza al vento e alle intemperie.

Il gestore non ha previsto altri presidi di sicurezza perché, viste le modalità operative, non ha riscontrato ulteriori criticità.

Una volta terminato il lavoro di scavo del materiale, l'Azienda procederà al completamento delle attività di verifica e collaudo finale, come già prescritto in AIA.

La Ditta intende concludere il conferimento del materiale in messa in riserva nel più breve tempo possibile e comunque entro un anno dalla data di autorizzazione dell'attività R13; a tale proposito, si impegna a stipulare una fideiussione per la gestione di **6.000 t** di rifiuti e per una durata temporale di **1 anno** (durata complessiva della garanzia di 3 anni).

In riferimento alle modifiche di cui sopra, il gestore dichiara che la capacità produttiva massima dell'installazione resterà invariata;

dato atto che il 26/10/2018 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come “modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'Autorizzazione”;

dato atto che le modifiche in progetto interessano la sola “collina sfridi ceramici” e non incidono in alcuna maniera sull'attività produttiva aziendale e sui relativi consumi ed impatti;

visto il contributo istruttorio fornito dal Servizio Territoriale di Arpae – Distretto Area Sud Maranello-Pavullo col prot. n. 24406 del 22/11/2018, nel quale si esprime parere favorevole alla conduzione dell'attività di messa in riserva temporanea dei rifiuti speciali non pericolosi corrispondenti al materiale ancora da rimuovere dalla “collina sfridi ceramici”, a condizione che:

- siano rispettate le caratteristiche dell'area e le modalità operative di messa in riserva proposte dal gestore e sopra riportate, in particolare:
 - l'area interessata dalla messa in riserva dei rifiuti R13 dovrà avere dimensioni minime di 60x20 m, per una superficie di 1.200 m², in grado di ospitare l'intero volume del materiale scavato (pari a 3.000 m³), raggiungendo un'altezza massima di 3 m;
 - l'area dovrà essere preventivamente impermeabilizzata con stesura di un telo in HDPE o 30 cm di argilla rullata, con pendenza in direzione sud, per l'eventuale scolo delle acque meteoriche;
 - su tutto il perimetro dell'area dovrà essere realizzata una canaletta per la raccolta delle acque meteoriche, con pozzetto recapitante all'interno della vasca di recupero acque esistente, al momento utilizzata dal sistema di drenaggio della collina;
 - al termine delle opere di messa in deposito dei rifiuti, gli stessi dovranno essere coperti mediante teli plastici che garantiscano la separazione del materiale dagli agenti atmosferici. I teli dovranno essere opportunamente fissati per garantire la resistenza al vento e alle intemperie;
- i rifiuti messi in riserva siano classificati col codice CER 08.02.02 e ogni movimentazione venga annotata su Registro di carico e scarico secondo le modalità di cui all'art. 190 del D.Lgs. 152/06;
- il quantitativo massimo di rifiuti con codice CER 08.02.02 messi in riserva non sia superiore a 6.000 t (pari a circa 3.000 m³);
- i rifiuti sottoposti alle attività di messa in riserva R13 siano avviati alle operazioni di recupero entro un anno dalla data di accettazione della garanzia finanziaria necessaria per l'esecuzione dell'attività;
- i rifiuti sottoposti a messa in riserva R13 non siano miscelati con altri rifiuti e, durante le operazioni di movimentazione, si eviti la possibile contaminazione con altro materiale;
- i materiali visivamente non contaminati (ammassi terrosi non contaminati), in attesa dell'accertamento analitico al fine di poterli classificare come terre e rocce da scavo da riutilizzare in loco, siano stoccati in cumuli della dimensione massima di 300 m³ nell'area predisposta all'interno della “collina fanghi”, resa impermeabile mediante la stesura di teli o altra soluzione equivalente. Le analisi da svolgere su tali cumuli dovranno prevedere la ricerca dei seguenti parametri: *arsenico, bario, berillio, boro, cadmio, cobalto, cromo totale, cromo VI, rame, manganese, molibdeno, nichel, piombo, antimonio, selenio, stagno, titanio, vanadio, zinco, mercurio e idrocarburi C<12*;

- le eventuali acque meteoriche di dilavamento derivanti dai cumuli dei materiali visivamente non contaminati siano opportunamente convogliate al sistema di recupero interno;
- per il riutilizzo del terreno non contaminato nell'area di cantiere interna all'Azienda si faccia riferimento ai limiti di cui alla Colonna B della Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06;
- per i cumuli dei materiali visivamente non contaminati, la Ditta tenga a disposizione degli Enti la documentazione necessaria al fine di garantire la tracciabilità dei materiali escavati (data di scavo, identificazione del singolo cumulo, quantificazione sommaria del suo volume, esiti analitici, data della stesa del materiale).

Inoltre, il Servizio Territoriale di Arpae conferma quanto già prescritto in merito al collaudo finale, al punto 8, lettera l) della sezione D2.2 dell'Allegato I all'AIA, nonché quanto già previsto al medesimo punto 8 della sezione D2.2 per quanto non modificato da quanto sopra riportato.

Infine, il Servizio Territoriale di Arpae si riserva la facoltà di effettuare attività di vigilanza e controllo durante l'esecuzione delle opere di movimentazione e sistemazione in cumulo dei rifiuti sottoposti a messa in riserva, nonché di eseguire campionamenti in contraddittorio delle terre e rocce presumibilmente non contaminate stoccate in attesa degli esiti analitici;

dato atto che:

- si prende atto dell'impossibilità dichiarata dall'Azienda di procedere prima della primavera-estate 2019 al conferimento del materiale residuo della "collina sfridi ceramici" a terzi autorizzati allo svolgimento di operazioni di recupero;
- si valuta positivamente l'intenzione del gestore di completare comunque la rimozione del materiale residuo al più presto possibile, per limitarne il dilavamento da parte degli agenti atmosferici nel periodo invernale, con la conseguente formazione di reflui contaminati da gestire;
- si valuta positivamente la proposta di confermare il riutilizzo nel ciclo produttivo aziendale delle acque meteoriche ricadenti sull'area di scavo e sull'area di messa in riserva dei rifiuti;

ritenendo pertanto possibile **autorizzare la realizzazione dell'attività di messa in riserva R13 dei rifiuti codice CER 08.02.02 "fanghi acquosi contenenti materiali ceramici"**, in attesa della possibilità di procedere al conferimento degli stessi a terzi autorizzati per il recupero, nel rispetto delle prescrizioni individuate dal Servizio Territoriale di Arpae sopra riportate;

ritenendo opportuno **fare proprie le prescrizioni proposte dal Servizio Territoriale di Arpae**, integrandole con le seguenti:

- l'attività di messa in riserva è consentita **esclusivamente per rifiuti derivanti dalle operazioni di rimozione della "collina sfridi ceramici"**;
- a partire dalla data di inizio dei lavori, il gestore dovrà inviare ad Arpae di Modena con cadenza settimanale una breve **relazione sullo stato di avanzamento dei lavori** stessi, corredata da documentazione fotografica; analoga documentazione dovrà essere inviata a conclusione delle operazioni di predisposizione del cumulo, indicando anche il **quantitativo effettivo di rifiuti messo in riserva** (espresso in m³ e tonnellate);
- successivamente alla conclusione delle operazioni di predisposizione del cumulo, entro l'ultimo giorno di ogni mese a partire da gennaio 2019 e fino al termine delle operazioni di conferimento, il gestore dovrà comunicare ad Arpae di Modena il **quantitativo inviato a recupero**;

- il gestore è tenuto a presentare una **garanzia finanziaria**, da predisporre sulla base dello schema di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13 ottobre 2003; tale garanzia deve riferirsi espressamente al presente atto ed essere prestata a favore di Arpae – Direzione Generale per l'importo di **euro 840.000 (ottocentoquarantamila/00) per l'operazione R13 di rifiuti non pericolosi (materiale contaminato derivante dalla rimozione della "collina sfridi ceramici")**.

La garanzia finanziaria deve essere costituita, come indicato dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991/2003, in uno dei seguenti modi:

- reale e valida cauzione in numerario o in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/05/1924, n. 827 e successive modificazioni;
- fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/03/1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni;
- polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni e operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

La durata della garanzia finanziaria deve essere pari a quella dell'autorizzazione dell'attività R13 (un anno), maggiorata di due anni.

In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di Arpae, la garanzia dovrà essere ricostituita a cura della Ditta autorizzata nella stessa misura di quella originariamente determinata.

L'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:

- del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di aver ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
- del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS.

In caso di mancato adempimento, Arpae provvederà, previa diffida, alla revoca dell'autorizzazione all'attività R13;

verificato che le modifiche impiantistiche comunicate si configurano come **non sostanziali** e ritenendo necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrate Ambientale alla luce di tali modifiche;

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il dott. Richard Ferrari, Ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali di Arpae-SAC di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la dott.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Modena, con sede in Via Giardini n.472 a Modena;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. Arpae di Modena, con sede di Via Giardini n. 472 a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

per quanto precede,

il Dirigente determina

- di autorizzare le modifiche comunicate e di aggiornare l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con **Determinazione n. 4961 del 28/09/2018 e successiva modifica** alla Ditta Mirage Granito Ceramico S.p.A., avente sede legale in Via Giardini Nord n. 225 in comune di Pavullo nel Frignano (Mo), in qualità di gestore dell’installazione che effettua attività di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura sita presso la sede legale del gestore, come di seguito indicato:

a) alla sezione D2.8 “gestione dei rifiuti” dell’Allegato I sono **aggiunti i seguenti punti**:

7. Il gestore è **autorizzato all’attività di messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi** identificati dal codice **CER 08.02.02** per un quantitativo massimo di **6.000 t** (corrispondenti a circa **3.000 m³**), da realizzarsi nell’area appositamente individuata a fianco della “collina sfridi ceramici”; tale attività è **ammessa esclusivamente per rifiuti derivanti dalle operazioni di rimozione della “collina sfridi ceramici”**.

Ogni movimentazione dei rifiuti dovrà essere annotata su Registro di carico/scarico secondo le modalità di cui all’art. 190 del D.Lgs. 152/06.

I rifiuti sottoposti a messa in riserva R13 dovranno essere **avviati alle operazioni di recupero entro un anno dalla data di accettazione della garanzia finanziaria** di cui al successivo punto 11.

8. L’area interessata dalla messa in riserva deve avere le seguenti caratteristiche:

a) l’area deve avere dimensioni minime di 60x20 m, per una superficie di 1.200 m², in grado di ospitare l’intero volume del materiale scavato, raggiungendo un’altezza massima di 3 m;

b) l’area deve essere preventivamente impermeabilizzata mediante stesura di un telo in HDPE o 30 cm di argilla rullata, con pendenza in direzione sud per l’eventuale scolo delle acque meteoriche;

c) su tutto il perimetro dell’area deve essere realizzata una canaletta per la raccolta delle acque meteoriche, con pozzetto recapitante all’interno della vasca di recupero acque esistente, già utilizzata per il sistema di drenaggio della collina;

d) non appena tecnicamente possibile e comunque al termine delle opere di messa in deposito dei rifiuti, gli stessi devono essere coperti mediante teli plastici che garantiscano la protezione del materiale dagli agenti atmosferici; i teli devono essere opportunamente fissati in modo da garantire la resistenza al vento e alle intemperie.

9. A partire dalla data di inizio dei lavori autorizzati con il presente atto, il gestore dovrà inviare ad Arpae di Modena con **cadenza settimanale** una breve **relazione sullo stato di avanzamento dei lavori** stessi, corredata da documentazione fotografica; analoga documentazione dovrà essere inviata **a conclusione delle operazioni di predisposizione del cumulo**, indicando anche il **quantitativo effettivo di rifiuti messo in riserva** (espresso in m³ e tonnellate). Si precisa che tale quantitativo non potrà comunque superare il dato massimo autorizzato al precedente punto 7.

10. Successivamente alla conclusione delle operazioni di predisposizione del cumulo, **entro l’ultimo giorno di ogni mese** a partire da gennaio 2019 e fino al termine delle operazioni di conferimento, il gestore dovrà comunicare ad Arpae di Modena il **quantitativo inviato a recupero**.

11. Il gestore è tenuto a prestare una **garanzia finanziaria**, da predisporre sulla base dello schema di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13 ottobre 2003; tale garanzia deve riferirsi espressamente al presente atto ed essere prestata a favore di Arpae – Direzione Generale per l'importo di **euro 840.000 (ottocentoquarantamila/00) per l'operazione R13 di rifiuti non pericolosi (materiale contaminato derivante dalla rimozione della "collina sfridi ceramici")**.

La garanzia finanziaria deve essere costituita, come indicato dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991/2003, in uno dei seguenti modi:

- reale e valida cauzione in numerario o in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/05/1924, n. 827 e successive modificazioni;
- fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/03/1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni;
- polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni e operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

La durata della garanzia finanziaria deve essere **pari a quella dell'autorizzazione dell'attività R13 (un anno), maggiorata di due anni**.

In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di Arpae, la garanzia dovrà essere ricostituita a cura della Ditta autorizzata nella stessa misura di quella originariamente determinata.

L'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:

- del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di aver ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
- del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS.

In caso di mancato adempimento, Arpae provvederà, previa diffida, alla revoca dell'autorizzazione all'attività R13.

- di stabilire che il presente provvedimento ha la **medesima validità della Determinazione n. 4961 del 28/09/2018 e successiva modifica**;
- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 4961 del 28/09/2018 e successiva modifica, per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia del presente atto alla Ditta Mirage Granito Ceramico S.p.A. ed al Comune di Pavullo nel Frignano tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni del Frignano;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al

Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza;

- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

LA RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.